

NUOVE REGOLE PER L'INGRESSO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256/2023 il D.Lgs. 152 del 18 ottobre 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2021/1883, che va a modificare il Testo Unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998), nella parte relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Si considerano altamente qualificati i lavoratori (titolari di Carta Blue UE) che, alternativamente, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall'Autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesta il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello *post* secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;
2. requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
3. qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
4. qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Dal punto di vista economico, si precisa che l'importo della retribuzione annuale dei lavoratori altamente qualificati, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei Contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'Istat.

Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

Sono previste poi una serie di semplificazioni a livello amministrativo.

Innanzitutto, si prevede che la durata minima del contratto di lavoro sia pari a 6 mesi, in luogo dei precedenti 12.

Se il lavoratore altamente qualificato è titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare la documentazione già verificata in fase di primo rilascio del titolo stesso; inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Nel caso in cui il lavoratore altamente qualificato sia titolare di permesso conseguito in altro Paese UE, può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni: se il soggiorno per lo svolgimento dell'attività altamente qualificata è superiore a 90 giorni, è necessario richiedere il nulla osta ma non il visto di ingresso.

Bonesi | Zancanella

STUDIO BONESI & ZANCANELLA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato Membro. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Ai familiari dello straniero titolare di Carta Blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta Blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti necessari.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato